Decreto Rilancio: cancellazione Irap anche con esercizio a cavallo

In tema di IRAP, l'art. 24 del DL Rilancio (n. 34/2020) ha previsto che in sede di dichiarazione dei redditi

2020:

- il saldo relativo al periodo d'imposta 2019 non è dovuto;
- l'acconto per il periodo d'imposta 2020 è dovuto al netto della 1° rata;
- le disposizioni indicate hanno applicazione generalizzata, con esclusione dei soli soggettiespressamente individuati (tra i quali i soggetti con volume di ricavi o compensi superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Dl Rilancio).

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'art. 24 del DL Rilancio esplica i propri effetti anche nei confronti di tutti i soggetti per i quali il periodo d'imposta non coincide con l'anno solare (esercizi c.d. "a cavallo" di due anni).

Fonte Agenzia delle Entrate

Naspi e licenziamenti in emergenza Covid-19

Se durante il blocco dei licenziamenti economici previsto dal decreto Cura Italia per il periodo dell'emergenza Covid-19 si verifica un licenziamento, il lavoratore potrà percepire l'indennità di disoccupazione Naspi. L'eventuale contenzioso che dovesse seguire avrà un iter indipendente e solo se il licenziamento dovesse essere giudicato nullo e si procedesse alla reintegra, il lavoratore sarà chiamato alla restituzione delle somme ricevute. L'INPS lo ha chiarito con il messaggio n. 2261/2020.

Il divieto di licenziamento non si applica ai rapporti di lavoro domestico, soggetti a una disciplina speciale, e neppure alla rescissione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, che esulano dal campo della subordinazione pur dando diritto in alcuni casi all'indennità di disoccupazione DIS COLL.

Fonte INPS

Codici Tributo IMU 2020 tra conferme e novità

L'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n.29/E del 29 maggio ha dato istruzioni per il versamento dell'IMU con l'utilizzo del modello F24, precisando quali codici tributo restano invariati e rendendo noto che:

- viene istituito il nuovo codice "3939" denominato "IMU - imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita - COMUNE";
- restano invariati i codici tributo per F24 EP (Enti Pubblici) già istituiti;
- le sanzioni e gli interessi dovuti in caso di ravvedimento (tanto per gli F24 quanto per gli F24 EP) vanno pagati insieme con l'imposta municipale propria;
- i suddetti codici vanno indicati nella sezione "IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI".

Fonte Agenzia delle Entrate

L'Inps rivede le domande respinte: possibile recupero bonus marzo

L'Inps ha fornito chiarimenti in merito alle richieste di indennità istituite per l'emergenza COVID-19 pari a 600 euro per marzo e aprile (dal Decreto Cura Italia e poi dal decreto Rilancio) a favore di liberi professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa titolari di partita Iva attive al 23 febbraio, iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps e non pensionati. Nel caso in cui le domande siano state rifiutate, ad esempio per mancanza del requisito di iscrizione alla gestione separata, è possibile effettuare un'istanza di riesame entro la data del 21 giugno, dimostrando l'apertura della partita Iva. La mancata iscrizione alla Gestione Separata può essere regolarizzata entro la data della prima dichiarazione dei redditi e con la compilazione del Quadro relativo ai redditi.

Fonte INPS

Riepilogo ripresa versamenti sospesi INAIL

L'Inail, con circolare n. 23 del 27 maggio 2020, fornisce istruzioni in merito alla ripresa degli adempimenti e della riscossione dei premi assicurativi sospesi per l'emergenza COVID 19.

I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione. Il termine di scadenza si applica a

tutti i regimi di sospensione tranne alle imprese del settore florovivaistico per le quali la sospensione è attiva fino al 30 giugno e la ripresa dei pagamenti deve essere effettuata in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020.

In tema di DURC resta prorogata la validità fino al 15 giugno 2020 dei documenti unici di regolarità contributiva che riportano come "Scadenza validità" una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020.

Fonte INAIL

Decreto Rilancio: ISA 2020 più leggeri

L'art.148 del Decreto Rilancio "Modifiche alla disciplina ISA", tenendo conto degli effetti della crisi economica per emergenza da Covid-19, non interviene sul prossimo adempimento relativo all'anno 2019 ma prevede per gli anni 2020-2021 degli alleggerimenti, evitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi.

L'Agenzia utilizzerà le informazioni già presenti nelle sue banche dati per fornire una sorta di ISA già precompilato e più dettagliato. La norma introdotta fornisce agli organi preposti a garantire il rispetto degli ISA, nuove indicazioni per le strategie da seguire nello svolgimento del controllo. In particolare:

- per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018, si terrà conto del livello di affidabilità derivante dall'applicazione degli indici per il periodo successivo in corso al 31 dicembre 2019 e non solo utilizzando i dati dichiarati per gli studi di settore 2017;
- per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 si terrà conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dalla applicazione degli indici per i precedenti periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e 2019.

Vengono inoltre modificati i termini per l'approvazione degli indici e per la loro eventuale integrazione, rispettivamente al 31 marzo invece del 31 dicembre e al 30 aprile invece del mese di febbraio, dell'anno successivo a quello di applicazione.

Fonte Agenzia delle Entrate

Bonus affitti imprese al via: le modalità su come utilizzarlo

Con la Circolare n. 14 diffusa il 6 giugno, l'Agenzia delle Entrate detta le istruzioni su come utilizzare il credito d'imposta spettante alle imprese per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, rendendolo così operativo anche a seguito della pubblicazione del codice tributo "6920" per l'utilizzo in compensazione con modello F24 (istituito con Risoluzione del 06.06.2020 n. 32). Ma vediamo chi sono i soggetti beneficiari e i requisiti per accedere nonché le modalità di fruizione del credito.

L'agevolazione introdotta dall'art. 28 del DL Rilancio, consiste come sappiamo in un credito d'imposta pari:

- al 60% del canone locazione degli immobili ad uso non abitativo
- e al 30% del canone nei casi contratti di affitto d'azienda.

L'importo del canone da prendere come base di riferimento, è quello versato nel periodo d'imposta 2020 per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio, ed è comunque necessario che il canone sia stato corrisposto. In caso di mancato pagamento la possibilità di utilizzare il credito d'imposta resta sospesa fino al momento del versamento. Se il canone invece è stato versato in via anticipata, sarà necessario individuare le rate relative ai mesi di fruizione del beneficio parametrandole alla durata complessiva del contratto.

I beneficiari sono:

- i soggetti esercenti attività d'impresa,arte o professione,
- con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019. Sono inclusi anche:
- le strutture alberghiere e agrituristiche, prescindendo dal volume di ricavi e compensi registrato nel 2019;
- gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Per questi ultimi l'eventuale svolgimento di attività commerciale in maniera non prevalente rispetto a quella istituzionale non pregiudica la fruizione del credito d'imposta anche in relazione a quest'ultima attività.
- i forfetari
- le imprese agricole
- coloro che svolgono un'attività alberghiera o agrituristica stagionale, in tal caso, i mesi da prendere a riferimento ai fini del credito d'imposta sono quelli relativi al pagamento dei canoni di aprile, maggio e giugno.

Il credito d'imposta spetta a condizione che i soggetti sopra elencati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente, tale calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese, pertanto potrà verificarsi il caso, ad esempio, che spetti il credito d'imposta solo per uno dei mesi elencati.

Il credito d'imposta è utilizzabile:

- in compensazione (con il codice tributo: "6920"),
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa; o, in alternativa
- può essere ceduto fino al 31 dicembre 2021:
- al locatore o al concedente;
- ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Fonte Agenzia delle Entrate

Operazioni in contanti con turisti stranieri: comunicazione entro il 30 giugno

La comunicazione delle operazioni in contanti con turisti stranieri dovuta da parte delle agenzie di viaggio e dei commercianti al minuto, può essere rinviata al 30 giugno 2020 (senza sanzioni), con apposito modello di comunicazione polivalente da inviare telematicamente. Con il modello si comunicano tutte le operazioni effettuate in contanti con turisti stranieri di importo compreso tra 3.000 e 15.000 euro effettuate nel 2019.

Fonte Agenzia delle Entrate

Reddito di emergenza: requisiti e calcolo in dettaglio

Con la circolare 69 /2020 l'INPS illustra in dettaglio requisiti di accesso al Reddito di emergenza, istituito dall'articolo 82 del decreto-legge "Rilancio" n. 34/2020. La procedura per le domande in effetti è già stata resa disponibile dalla settimana scorsa sul sito INPS. Vediamo di seguito i principali punti delle istruzioni:

I redditi da considerare sono relativi all'intero nucleo familiare, il quale è quello individuato dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE valida al momento della presentazione della domanda.

Sono valide le attestazioni ISEE con indicatori ordinario e corrente; NON è valida l'attestazione ISEE riferita al nucleo ristretto.

Il valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, deve essere inferiore alla soglia corrispondente all'ammontare del beneficio e si calcola secondo il principio di cassa moltiplicando 400 euro per il valore della scala di equivalenza pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni e di 0,2, per ogni ulteriore componente minorenne.
Diversamente da quanto avviene con il Reddito di Cittadinanza, tale scala può raggiungere la soglia massima di 2, ovvero di 2,1 nel caso siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza.

La circolare fornisce i seguenti esempi di calcolo delle soglie (gli importi corrispondono quindi alle somme previste come Reddito di emergenza).

Composizione nucleo Scala di equivalenza Importo Rem

Un adulto 1 400 euro

Due adulti 1.4 560 euro

Due adulti e un minorenne 1.6 640 euro

Due adulti e due minorenni 1.8 720 euro

Tre adulti e due minorenni 2 800 euro

Tre adulti e due minorenni di cui un componente è disabile grave 2.1 840 euro

- Il Rem non è compatibile con le altre indennità istituite per l'emergenza COVID -19 Inoltre non è compatibile con:

- la presenza nel nucleo familiare di componenti che, al momento della domanda, siano titolari di pensione diretta o indiretta, sia previdenziale che assistenziale con la sola eccezione dell'assegno ordinario di invalidità, indipendentemente dall'importo del trattamento pensionistico. Sono compatibili invece con il Rem i trattamenti assistenziali non pensionistici come ad esempio indennità di accompagnamento, assegno di invalidità civile e assegno ordinario di invalidità
- la presenza, nel nucleo familiare, di uno o più membri titolari, al momento della presentazione della domanda, di rapporti di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare,
  Nel caso di lavoratori posti in cassa integrazione ordinaria o in deroga o per i quali sia stato richiesto l'intervento del FIS, la verifica del requisito viene effettuata sulla base della retribuzione teorica del lavoratore: il REM non è compatibile quindi se la retribuzione teorica del lavoratore è superiore a 400 euro.
- con il Reddito e della Pensione di Cittadinanza .

Fonte INPS

Bonus sportivi: nuove domande dall'8 giugno

E' STATO PUBBLICATO il decreto attuativo del ministero delle Finanze che attua la proroga per aprile e maggio del Bonus destinato ai collaboratori sportivi di enti, federazioni società e associazioni. Nei giorni scorsi il Ministro con la delega allo Sport ha dichiarato che entro questa settimana, tra giovedì e venerdì, la società "Sport e Salute " dovrebbe essere in grado di far partire tutti i bonifici rimasti in sospeso.
Per chi invece non avesse presentato la domanda per il mese di marzo, dall'8 giugno alle ore 14.00 sul sito di www.sportesalute.eu sarà disponibile la nuova procedura telematica per la richiesta per i bonus di aprile e maggio visto che apriremo una nuova finestra sul sito di Sport e Salute". Ricordiamo i requisiti richiesti per ottenere i bonus:

- avere avuto un rapporto di collaborazione ex art. 67 comma 1 Lett. m) del d.p.r 22 dicembre 1986 n. 917 (redditi diversi);
- con organismi sportivi iscritti al Registro C.O.N.I. (associazioni sportive dilettantistiche o società sportive dilettantistiche) o da esso riconosciuti (Federazioni sportive, discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, benemerite) (art. 2 comma 1);
- già in essere alla data del 23 febbraio 2020 e ancora pendente alla data di pubblicazione del D.L. n.18 del 2020 (17 marzo 2020).

L'indennità non è cumulabile con le prestazioni o indennità previste dal medesimo D.L. n.18 del 2020 né chi ha reddito da lavoro autonomo, subordinato e assimilati, nonché chi sia percettore di pensione di ogni genere, assegni ad esse equiparati o chi abbia percepito il reddito di cittadinanza nel mese di marzo 2020 (art 2 comma 2 e art. 3 comma 2).

Fonte Sportesalute spa